



CLUB ALPINO ITALIANO  
REGIONE LOMBARDBIA

**Giussano – 11 Aprile 2010**

Ai sensi dell'ordinamento vigente del Club Alpino Italiano

La Sezione di \_\_\_\_\_

Comunica il nominativo del proprio **Delegato**

di diritto

elettivo

\_\_\_\_\_

all'Assemblea Regionale dei Delegati Lombardi convocata a Giussano il 11.04.2010

Impossibilitato a partecipare il **Delegato**

delega a rappresentarlo

il delegato della stessa Sezione

il delegato di altra Sezione

il socio della stessa Sezione  
(consentito solo ai delegati di diritto)

Signor \_\_\_\_\_ della Sezione di \_\_\_\_\_  
(se il delegato è di altra Sezione)

\_\_\_\_\_  
(firma del Delegato rappresentato)

Data \_\_\_\_\_

(timbro sezione)

Il Delegato \_\_\_\_\_  
(firma del Delegato partecipante all'ARD)

Il Presidente della Sezione \_\_\_\_\_

### Estratto dallo Statuto e dal Regolamento generale

#### Art. III.1 – Assemblea dei Delegati - Delegati (Statuto)

1. L'AD è l'organo sovrano del Club Alpino Italiano; è composta dai delegati in rappresentanza delle Sezioni e dei soci.
2. Il Presidente di ciascuna Sezione è delegato di diritto della Sezione che presiede; i soci di ciascuna Sezione eleggono – ogni anno, nell'Assemblea generale della Sezione, fra i soci maggiorenni – un ulteriore delegato ogni cinquecento soci o frazione non inferiore a duecentocinquanta.
3. Ciascun delegato, sia di diritto che eletto, può partecipare all'AD in rappresentanza e votare anche a nome di altri delegati della Sezione a cui appartiene o di altre Sezioni dello stesso raggruppamento regionale fino ad un massimo di tre; il regolamento generale ne stabilisce i limiti e le modalità.

#### Art. III.1.6 – Registrazione delegati (Regolamento generale)

1. I delegati per partecipare alla AD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della AD.
2. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione dello stesso GR.
3. I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.

DELEGATA